

PROTOCOLLO DI INTESA

FRA

la **Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata**, nel seguito denominata Crpo, con sede in via Vincenzo Verrastro, n. 6, 85100 Potenza, rappresentata dalla Presidente dr.ssa Angela Blasi, domiciliata per la carica in Via V. Verrastro, n. 6 a Potenza

E

l'**Università degli Studi della Basilicata**, nel seguito denominata Unibas, con sede in Via Nazario Sauro, n. 85 - 85100 Potenza, rappresentata dalla Magnifica Rettore Prof.ssa Aurelia Sole, domiciliata per la carica in Via Nazario Sauro, 85 a Potenza;

- Vista la L.R. 26 novembre 1991, n. 27 "*Norme relative alla costituzione della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna*";
- Visto lo *Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata*, emanato con D.R. n. 88 del 12 aprile 2012;

Premesso che:

- la Crpo, luogo di confronto permanente delle culture ed esperienze femminili più significative operanti in Basilicata, contribuisce all'attuazione di politiche volte a realizzare la parità e le pari opportunità nell'ambito della famiglia, della formazione, dell'istruzione, del lavoro e della rappresentanza politica;
- l'Unibas ha, per fine primario, la promozione e lo sviluppo della ricerca, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, anche attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente nei campi della cultura che essa promuove (art. 1, comma 5, dello Statuto);
- l'Unibas rifiuta qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle fondate sul genere, la cittadinanza, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, le opinioni religiose, politiche o di qualsiasi altra natura, le disabilità, l'età o gli orientamenti sessuali (art. 1, comma 11, dello Statuto);
- l'Unibas riconosce pari dignità alle varie componenti della comunità universitaria e promuove azioni positive volte a evitare situazioni di discriminazione tra le componenti e all'interno di esse, anche per il tramite del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 1, comma 12, dello Statuto);
- per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Unibas "... promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della formazione e della cultura, intrattenendo rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni ...";



- nell'Università degli Studi della Basilicata, è operante il *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)*, istituito ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, in applicazione dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e della Direttiva del 4 marzo 2011, emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal Ministro per le pari opportunità.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Art. 2 - Oggetto

La Crpo e l'Unibas, per i propri e rispettivi ambiti di competenza, si impegnano a:

- individuare iniziative utili a diffondere e promuovere la cultura dell'uguaglianza e della pari dignità fra i sessi allo scopo di migliorare la qualità della vita;
- attuare una sistemica collaborazione sui temi delle pari opportunità in ambito lavorativo e sociale;
- realizzare attività seminariali di informazione, formazione ed aggiornamento, precipuamente in ambito lavorativo e sociale, coinvolgendo i territori e tutti i soggetti interessati, in primis le giovani generazioni e quindi gli studenti dell'Unibas.

L'Unibas opererà per il tramite del *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)* e delle Strutture primarie che di volta in volta saranno coinvolte, con il contributo dello stesso CUG, nelle attività da realizzare.

Art. 3 - Modalità

Le parti, per il tramite delle proprie strutture, predisporranno i progetti e le attività di cui all'art. 2 del presente protocollo, promuovendone la diffusione.

L'eventuale impiego di risorse economiche da destinare alla realizzazione delle iniziative richiamate nell'art. 2 del presente protocollo sarà concordato e disciplinato dalle parti nell'ambito di specifici accordi di collaborazione.

La parti si impegnano a predisporre una banca dati derivante da attività di studi e ricerca svolta dalle rispettive strutture, che rappresenti i diversi aspetti della condizione femminile.

Art. 4 - Divieto di esclusiva

Il presente protocollo non crea vincoli di esclusiva o di prelazione nella scelta di eventuali, ulteriori soggetti con cui intraprendere iniziative nelle materie cui lo stesso si riferisce.


Art. 5 - Durata

Il presente protocollo, di durata triennale, entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi con un preavviso di almeno tre mesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Potenza, 12.08.2015

La Presidente
della Commissione Regionale
Pari Opportunità della Basilicata
(Dott.ssa Angela Blasi)



La Rettrice
dell'Università degli Studi
della Basilicata
(Prof.ssa Aurelia Sole)

